

CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2880, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 - CIG B762D8B517

LOTTO 2 - CIG B762D8C5EA

LOTTO 3 - CIG B762D8D6BD

LOTTO 7 - CIG B762D91A09

LOTTO 9 - CIG B762D93BAF

LOTTO 14 - CIG B762D98FCE

TRA

Consip S.p.A. a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2025 (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

E

AGSM AIM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Via Lungadige Galtarossa 8, capitale sociale Euro 5.271.481,00 =, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 02968430237, P. IVA 02968430237, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, Via Lungadige Galtarossa 8, in persona del Consigliere Delegato Dott. Fabio Candeloro, come da poteri allo stesso conferiti dall’Assemblea dei Soci con atto del 29/05/2025 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO

- a) che l’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’art. 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il

Ministero ha affidato a Consip, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e Consip, quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti attuativi;
- f) che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 19 Lotti;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2, 3, 7, 9 e 14 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto

della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dei Lotti della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
- i) la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla:
- REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225705 per un importo di Euro 182.007,00 = (centottantaduemilasette/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 1;
 - Euler Hermes S.A. (N.V.) ed avente n 2923762 per un importo di Euro 341.747,00 = (trecentoquarantunomilasettecentoquarantasette/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 2;
 - SACE B.T. S.p.A. ed avente n 5746.00.27.27.99919288 per un importo di Euro 381.580,00 = (trecentottantunomilacinquecentottanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 3;
 - Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n 1/85875/96/207233951 per un importo di Euro 327.204,00 = (trecentoventisettemiladuecentoquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 7;
 - Liberty Mutual Insurance Europe SE. ed avente n 11277/00024597 per un importo di Euro 189.287,00 = (centottantanovemiladuecentottantasette/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 9;
 - REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225706 per un importo di Euro 341.605,00 = (trecentoquarantunomilaseicentocinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 14;
- ii) la garanzia definitiva rilasciata a Consip in favore delle Amministrazioni dalla:
- REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225700 per un importo di Euro 2.851.443,00 = (duemilioniottocentocinquantunomilaquattrocentoquarantatre/00) a

- garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 1;
- Euler Hermes S.A. (N.V.) ed avente n 2923783 per un importo di Euro 5.354.033,00= (cinquemilionitrecentocinquantaquattromilatrentatre/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 2;
 - SACE B.T. S.p.A. ed avente n 5746.00.27.2799919293 per un importo di Euro 5.978.081,00 = (cinquemilioninovecentosettantottomilaottantuno/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 3;
 - Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n 1/85875/96/207238752 per un importo di Euro 5.126.202,00 = (cinquemilionicentoventiseimiladuecentodue/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 7;
 - Liberty Mutual Insurance Europe SE ed avente n 11277/00024599 per un importo di Euro 2.965.501,00 = (duemilioninovecentosessantacinquemilacinquecentouno/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 9;
 - REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225703 per un importo di Euro 5.351.806,00= (cinquemilionitrecentocinquantunomilaottocentosei/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 14;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, i Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi/gara-energia-elettrica-id-2880> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) >chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_Regole_Sistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "B" (Corrispettivi), l'Allegato "C" (Condizioni Generali), l'Allegato "D" (Patto di integrità), **per i Lotti da 1 a 17** l'Allegato "E" (Modulo di richiesta proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio).

ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni;
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria del/i Lotto/i della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni/Province:
 - Valle d'Aosta, Piemonte per il Lotto n. 1;
 - Provincia di Milano e Provincia di Lodi per il Lotto n. 2;
 - Lombardia escluse la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi per il Lotto n. 3;
 - Sardegna, Liguria per il Lotto n. 7;
 - Umbria, Marche per il Lotto n. 9;
 - Puglia, Basilicata per il Lotto n. 14;all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;
 - g) **Quantitativo massimo del Lotto**: il quantitativo massimo o massimale iniziale della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota di

cui verrà eventualmente certificata l'origine/produzione "Verde" ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:

- 500 GWh per il Lotto n. 1;
- 940 GWh per il Lotto n. 2;
- 1050 GWh per il Lotto n. 3;
- 900 GWh per il Lotto n. 7;
- 520 GWh per il Lotto n. 9;
- 940 GWh per il Lotto n. 14;

h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica a Prezzo Variabile a 12 e a 24 mesi, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica e i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo del lotto.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
4. Essendo il Quantitativo massimo del Lotto della Convenzione frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, la Consip, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo del lotto, con le seguenti modalità:
 - qualora entro il sesto mese dall'attivazione del Lotto il quantitativo rimanente risulti compreso tra il 25% ed il 30% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 25% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato fino a raggiungere il 50%;
 - qualora tra il settimo e il decimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 15% ed il 20% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 15% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato fino a raggiungere il 50%;
 - qualora tra l'undicesimo e il dodicesimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 5% e il 10% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 30%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 5% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato fino a raggiungere il 50%.

Si precisa che gli incrementi sopra menzionati dovranno tenere conto delle estensioni già effettuate fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo (massimale iniziale) di ciascun lotto.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Consip, oltre alle opzioni di cui agli artt. 4 e 6 della presente Convenzione, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
3. Le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 6 - DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal:
 - **28/01/2026** per i Lotti 1, 7 e 14;
 - **16/02/2026** per il Lotto 9;
 - **06/03/2026** per i Lotti 2 e 3;

tale durata potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nella convenzione, previa comunicazione scritta di Consip, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia

esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 mesi per le forniture a “Prezzo Variabile a 12 mesi” e di 24 mesi per le forniture a “Prezzo Variabile a 24 mesi”.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione all'edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente un apposito modulo che sarà allegato alla Convenzione, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 co. 7 del Capitolato Tecnico.
4. In casi eccezionali, le Amministrazioni contraenti potranno in corso di esecuzione prorogare il Contratto attuativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.
5. Con riferimento ai Lotti 18 e 19, i singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata massima di 12 mesi (in quanto per i suddetti lotti sono disponibili solo le forniture a “Prezzo Variabile a 12 mesi”) e non inferiore a 4 mesi obbligatori, così come meglio specificato nel successivo art. 10, comma 13.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni

che attivano l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".
7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato "C" - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato "C", prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell'art. 15, Allegato "C" - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il Fornitore s'impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto, come meglio indicato all'art. 3 commi 18 e 20 del Capitolato Tecnico.
10. Il fornitore, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, è tenuto al rispetto degli

obblighi di comunicazione di cui all'art. 3 comma 18 del Capitolato Tecnico.

11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 11 del Capitolato Tecnico.
12. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a:
 - rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d'ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) i Punti di prelievo presenti nell'All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all'ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA;
 - b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un'area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16;
 - c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh;
 - d) emessi da un unico Punto Ordinante;
 - rendere disponibile i seguenti servizi:
 - e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d'utenza,...);
 - f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell'ambito della presente convenzione;
 - g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall'Amministrazione contraente, così come dettagliato all'art. 14 del Capitolato Tecnico;
 - h) accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell'ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l'Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all'ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell'ambito del Lotto Italia.
13. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 all'Ordinativo di Fornitura - "Nuove connessioni". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
14. Con riferimento ai Lotti 18 e 19, il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura corredati dalla documentazione attestante la risoluzione/revoca, per morosità non sanata o garanzie non prestate, di un precedente Ordinativo di fornitura presentato dalla medesima Amministrazione nell'ambito dei Lotti da 1 a 17 della presente Convenzione.
15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità

indicate all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

16. Con riferimento ai Lotti da 1 a 16, il Fornitore si impegna, a trasmettere a tutti i Comuni e alle Province del lotto di pertinenza, una lettera di presentazione, secondo i termini e le modalità di cui all'art.16 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8 - ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Contratto attuativo il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun Contratto di fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del Codice, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 - RIFERIMENTI DEL FORNITORE E SERVIZI CONNESSI

1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionanti quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) e un numero di telefono contattabile secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noti tali contatti entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.
2. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere

in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare, potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di attivazione della Fornitura;
 - Punti di prelievo;
 - Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
 - o consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - o diagramma di Prelievo.
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, unpaid ratio, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
4. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"*.
5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non

sussistono altri contratti attuativi, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 10 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
3. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di attivazione della fornitura", di cui al precedente art. 2 "Definizioni";
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, previo accertamento delle prestazioni effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, ai fini del pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell'art. 8, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs n. 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti intestati al Fornitore presso:

- Banco Bpm S.p.A, Codice IBAN: IT55A0503411750000000164843.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.

7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al massimo al 20% del valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di Prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
11. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del

corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o delle Tutele Graduali – o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.

12. In conformità all'art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore a 3 mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all'articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali - alternativamente all'Amministrazione:
- a. la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - b. la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - c. la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra in conformità all'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.

13. Con riferimento ai Lotti 18 e 19, a decorrere dal quarto mese dall'avvio di ciascuna somministrazione, nel caso in cui l'Amministrazione risulti inadempiente nel pagamento

dei corrispettivi in misura tale che il Fornitore abbia incassato meno del 40% del valore delle fatture emesse e giunte a scadenza, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida – l'ordinativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo per cui è stato riscontrato l'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia - o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale/Gestore del Sistema Informativo Integrato o altro soggetto deputato per norma, in ottemperanza alla normativa vigente al momento.

14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "Sv" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

15. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - (SDD) verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "Sv" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "Sv" e attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

16. Alle Amministrazioni Contraenti non rientranti nell'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 (ovvero a quelle Amministrazioni per le quali non sussiste l'obbligo in via assoluta all'utilizzo degli strumenti Consip), che all'atto di invio dell'Ordinativo di fornitura dimostreranno la non adesione ad alcuna delle ultime 3 edizioni della Convenzione, verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "SA" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano a produrre un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la non adesione ad alcuna delle ultime 3 edizioni

della Convenzione. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo discorso accordo tra le parti.

17. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 3 delle Condizioni Generali, per le forniture a Prezzo variabile a 12 e a 24 mesi, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
18. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi disponibili sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
19. Con riferimento ai soli Lotti 18 e 19, le Amministrazioni Contraenti accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
20. I precedenti commi 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19 non si applicano ai Lotti 18 e 19.
21. Gli atti di cessione del credito di cui ai commi 10, 19 e 20 dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera r) dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.
22. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 11 - AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Nella Convenzione non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura di energia elettrica sono "per loro natura" già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento. Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i corrispettivi aggiornati e dovuti al Fornitore al netto delle componenti di cui all'art. 8 comma 5 del Capitolato Tecnico.
2. I Corrispettivi saranno aggiornati secondo quanto previsto all'art. 8 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 180,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto

in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all'art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo pari allo 0,5% del valore del Lotto, comprese eventuali estensioni.

4. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica di cui al precedente art. 9 comma 2 in ritardo rispetto al termine ivi previsto, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente art. 9 comma 2, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro.

5. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a

1.000 euro. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" deve intendersi, ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, come mancato invio.

6. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui all'art. 5, comma 16, primo e secondo periodo, delle Condizioni Generali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
 7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto per l'attivazione del Servizio di ricezione chiamate di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, non imputabile a Consip S.p.A. né riconducibile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a €100. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'attivazione del servizio entro 10 giorni dalla data di applicazione della penale, pena l'avvio di ulteriori procedimenti di contestazione di inadempienza e reiterazione della penale per medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
 8. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al precedente art. 7, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:
 - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

ovvero

 - qualora non sia più possibile per il Fornitore assolvere l'impegno preso con le Amministrazioni, alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
 9. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo art. 17 oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
- Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente – entro i termini previsti per l'invio di dette informazioni – eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle informazioni richieste dal successivo articolo 17, comma 2, mediante l'apertura di apposito ticket al Contact Center Consip.

10. Relativamente a tutte le penali previste dalla Convenzione, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Consip dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data:
- 10/11/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225705 per un importo di Euro 182.007,00 = (centoottantaduemilasette/00) per il Lotto 1;
 - 12/11/2025 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.) ed avente n 2923762 per un importo di Euro 341.747,00 = (trecentoquarantunomilasettecentoquarantasette/00) per il Lotto 2;
 - 10/11/2025 dalla SACE B.T. S.p.A. ed avente n 5746.00.27.27.99919288 per un importo di Euro 381.580,00 = (trecentoottantunomilacinquecentoottanta/00) per il Lotto 3;
 - 06/11/2025 dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n 1/85875/96/207233951 per un importo di Euro 327.204,00 = (trecentoventisettemiladuecentoquattro/00) per il Lotto 7;
 - 07/11/2025 Liberty Mutual Insurance Europe SE. ed avente n 11277/00024597 per un importo di Euro 189.287,00 = (centoottantanovemiladuecentoottantasette/00) per il Lotto 9;
 - 10/11/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225706 per un importo di Euro 341.605,00 = (trecentoquarantunomilaseicentocinque/00) per il Lotto 14;
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti di Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di Fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data:
- 10/11/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225700 di importo pari

- ad Euro 2.851.443,00 =
(duemilioniottoctocinquantunomilaquattrocentoquarantatre/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti per il Lotto 1;
- 12/11/2025 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.) ed avente n 2923783 di importo pari ad Euro 5.354.033,00 =
(cinquemilionitrecentocinquantaquattromilatrentatre/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti per il Lotto 2;
 - 10/11/2025 dalla SACE B.T. S.p.A. ed avente n 5746.00.27.2799919293 di importo pari ad Euro 5.978.081,00 =
(cinquemilioninovecentosettantottomilaottantuno/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti per il Lotto 3;
 - 06/11/2025 dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. ed avente n 1/85875/96/207238752 di importo pari ad Euro 5.126.202,00 =
(cinquemilionicentoventiseimiladuecentodue/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti per il Lotto 7;
 - 07/11/2025 dalla Liberty Mutual Insurance Europe SE ed avente n 11277/00024599 di importo pari ad Euro 2.965.501,00 =
(duemilioninovecentosessantacinquemilacinquecentouno/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti per il Lotto 9;
 - 10/11/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n 2225703 di importo pari ad 5.351.806,00= (cinquemilionitrecentocinquantunomilaottocentosei/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti per il Lotto 14.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ove il Fornitore non abbia provveduto a pagare le penali stesse. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett a) del Codice e del precedente articolo 5, in tal caso, Consip chiederà l'integrazione del valore della predetta garanzia con le medesime modalità sopra descritte.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e cessa alla data di emissione del

certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 193/2022, come derogato dal Disciplinare.

7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Anche ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti Attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione,

rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni Contratto di fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo Contratto di fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.

13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. Nel caso in cui alla scadenza della Convenzione non sia stato raggiunto il massimale della Convenzione stessa, il Fornitore può richiedere lo svincolo parziale della garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni e detenuta da Consip, in modo da ridurla proporzionalmente fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
15. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
16. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
 - b) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 18. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 18. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 18 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art.

14 delle Condizioni Generali.

- c) l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alle reti di distribuzione del Lotto di pertinenza.
 - d) per i soli lotti 18 e 19, mancata reintegrazione della garanzia prestata a favore delle Amministrazioni contraenti e richiesta in modalità progressiva (di cui al paragrafo 21.2 del Disciplinare) entro il secondo termine assegnato, come indicato all'art. 13 comma 4.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte di Consip o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è indicato nel documento "Riferimenti del Fornitore".
2. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari ad Euro 0,2 per ciascun MWh (0,2 €/MWh) fatturato, comprensivo delle Perdite di Rete, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
- La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero delle Economie e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di perfezionamento del primo Contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con

l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. **Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto attuativo.** Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
5. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti

stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della *fee* di cui ai precedenti commi.

7. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
8. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
9. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 48 U 06230 01627 000047684915.
10. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
11. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
12. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero delle Economie e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
13. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
14. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai

sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero delle Economie e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18 - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 14. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni

informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 05/12/2025

CONSIP S.p.A.
(Firmato digitalmente)

AGSM AIM Energia S.p.A.
(Firmato digitalmente)

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 6 (Durata); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Attivazione, verifica di conformità e accettazione della fornitura); Articolo 9 (Riferimenti del Fornitore e Servizi connessi); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 05/12/2025

AGSM AIM Energia S.p.A.
Il legale rappresentante